



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 155
DEL 21.12.2018

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ART. 7 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 11, COMMA 7, DEL D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO IN LEGGE 22/12/2011, N. 214 RECANTE «SEMPLIFICAZIONE FISCALE». CONTROLLI AMMINISTRATIVI MEDIANTE ACCESSI NEI LOCALI DELLE IMPRESE. CRITERI APPLICATIVI.

L'anno *duemiladiciotto*, addì *ventuno* del mese di *dicembre* alle ore **14,00** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	X	
3	PIAZZA Walter	Assessore	-	X
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totale	4	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. LELLA Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 155 in data 21.12.2018

OGGETTO: Art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, così come modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214 recante «semplificazione fiscale». Controlli amministrativi mediante accessi nei locali delle imprese. Criteri applicativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

L'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011, n. 106, così come modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214, sotto la rubrica "semplificazione fiscale" ha introdotto, al dichiarato fine di "*ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti*", limitazioni, in generale, al controllo amministrativo esercitato in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente, stabilendo che esso deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo;

In particolare, il comma 2, lettera a), numero 2) del citato articolo ha integrato la suddetta disciplina generale con particolare riferimento alle amministrazioni locali, comprese nel "*livello substatale*" di sua applicazione, precisando come, ai fini in parola, gli accessi presso i locali delle imprese effettuati, tra le altre, dalle Forze di Polizia locali, debbano essere oggetto di programmazione periodica, demandando ai Comuni, inoltre, il coordinamento degli accessi effettuati dalle altre amministrazioni comprese nel medesimo livello. La disposizione in commento ha precisato le ipotesi in cui la disciplina dianzi menzionata è derogata; ad integrazione dei casi, già contemplati dal comma 1, di "*controlli (straordinari) per salute, giustizia ed emergenza*", è stato stabilito che le suddette disposizioni non si applichino ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica; ed, infine, a quelli decisi con provvedimento adeguatamente motivato

per ragioni di necessità ed urgenza. Nonostante la norma abbia suscitato dubbi in merito alla sua applicabilità ai controlli che si innestano nell'ambito delle funzioni di amministrazione attiva, non avendo finalità *stricto sensu* sanzionatorie bensì di riscontro della sussistenza di presupposti e di requisiti per l'abilitazione all'esercizio di attività commerciali, o produttive in genere, quali, ad esempio, quelli disposti, a seguito del ricevimento di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, conviene, in attesa di chiarimenti sull'ambito di applicazione della disciplina *de qua*, assoggettare ai criteri oggetto della presente deliberazione anche la suddetta attività di verifica. Invero, il riferimento, sia pure fatto *incidenter tantum*, agli *atti (ed ai) provvedimenti, anche sanzionatori*" contenuto nel numero 4) della lettera a) del comma 2 della disposizione in epigrafe, potrebbe far propendere per una tesi contraria alla limitazione delle nuove regole in materia di accessi ai soli controlli sottesi all'esercizio del potere sanzionatorio, bensì ad una loro estensione anche a quelli che si innestano nella fase istruttoria del procedimento amministrativo. Del pari, la presenza, nel corpo del menzionato articolo 7, di elementi testuali, quali il riferimento al "*controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente*", contenuto nel comma 1, ed agli "*accessi dovuti a controlli di natura amministrativa*" portato dal comma 2, che parrebbero deporre a favore dell'estensione della disciplina ivi contenuta a qualunque forma di

controllo comunque annesso all'esercizio dell'attività amministrativa, suggeriscono di conferire ai criteri applicativi una portata generale, che scongiuri ogni rischio di stasi dell'attività di polizia dovuto a situazioni di incertezza; e ciò, quantunque tali elementi siano contraddetti dalla rubrica della disposizione, che recita "*semplificazione fiscale*"; da riferimenti ed interventi normativi, contenuti nella medesima norma, diretti al *contribuente* ed incidenti sul regime fiscale delle imprese, nonché dalla stessa relazione illustrativa al Decreto Legge, che esordisce con la perentoria affermazione secondo cui "*nell'articolo 7, al comma 1 sono esposti sinteticamente gli argomenti che sono oggetto delle norme di semplificazione e di eliminazione degli adempimenti tributari contenute nel comma 2*".

Vero è, infatti, che il Corpo di polizia municipale esercita rilevanti funzioni riconducibili al concetto di controllo amministrativo, cui la disposizione legislativa si riferisce, mediante operazioni ed atti comportanti l'accesso in locali ove è svolta attività di impresa; si pensi all'articolo 3 della Legge Regionale n. 58 del 1987, e successive modificazioni, che gli ascrive compiti di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme di Polizia locale; di vigilanza sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia locale urbana e rurale e, in generale, di polizia amministrativa, già previsti dalla Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65.

Premesse le suesposte considerazioni sul contesto in cui è maturata la decisione di approvare criteri applicativi del citato articolo 7 del D.L. n. 70 del 2011, convertito nella legge n. 106 del 2011, così come modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione muove, in primo luogo, dall'esigenza di definire *l'ambito soggettivo* dei destinatari della nuova disciplina sugli accessi. Infatti, mentre il comma 2, lettera a), numero 1) del medesimo articolo 7, circoscrivendolo alle sole "*imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*", sembrerebbe limitarlo alle sole "*microimprese, piccole e medie imprese*", la medesima lettera a), al numero 2) specificamente rivolto, come s'è esposto, alle amministrazioni locali tratta, *sic et simpliciter*, delle imprese, senza altra connotazione. Sicché, ravvisando in quest'ultima disposizione elementi di specialità rispetto alla prima, si ritiene di contemperare l'applicazione del precetto peculiare al Comune con le esigenze di certezza degli agenti deputati agli accessi in merito alla natura di impresa del soggetto controllato, facendo coincidere quest'ultimo, essenzialmente, con i destinatari dell'obbligo di iscrizione all'apposito registro di cui all'articolo 2188 del codice civile, come attuato dalla Legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni nonché dal regolamento approvato con D.P.R. n. 581 del 1993. Sotto il profilo oggettivo, occorre inoltre definire le nozioni di "*controllo amministrativo in forma d'accesso*" da esercitarsi "*presso i locali delle imprese*", recate, la prima dal ripetuto comma 1 della disposizione summenzionata; la seconda, dal successivo comma 2, lettera a). Non potendo non annotare come lo stesso tenore testuale della norma riecheggi la nozione di accesso ispettivo prevista dalla disciplina tributaria, dovendo necessariamente trasferirsi il concetto *de quo* nel settore delle sanzioni amministrative sembra si possa fare riferimento all'istituto dell'ispezione, alla stregua dell'articolo 13, comma 1, della Legge n. 689 del 1981, quale atto, *lato sensu* di controllo, strumentale all'accertamento degli illeciti, pur non potendo a priori escludere la sussistenza di forme di accesso non ispettive. Sul piano pratico, se ne deve inferire come, d'ora in avanti si dovrà dar conto del rispetto della disciplina legislativa in parola negli atti di ispezione o comunque comportanti l'accesso nei locali delle imprese. Ciò, assieme all'espresso riferimento operato ai locali dell'impresa, fa propendere verso un'applicazione delle regole in materia di accessi ai soli casi in cui il controllo debba essere espletato all'interno di un fabbricato, restandone escluse le attività di tal genere effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatto salvo ovviamente il caso in cui tali luoghi, come accade per gli esercizi pubblici per la somministrazione, siano svolti in locali appositamente attrezzati.

Resta, infine, da accennare alle deroghe dal regime generale degli accessi, poiché, mentre la lettera a) del comma 1 vi esclude i "*casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza*", il successivo comma 2, lettera b), numero 5), stabilisce che "*le disposizioni di cui ai*

numeri 1) e 4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza". Poiché, per un verso, la formulazione del comma 1 è più ampia rispetto a quella contenuta nel comma 2 (si allude alle ipotesi escluse, stante il rapporto di genere a specie delle materie della "salute" e della "giustizia" rispetto a quelle, rispettivamente, della "igiene pubblica" e della "repressione dei reati"); per l'altro è più ristretta (laddove la prima disposizione postula sempre la sussistenza di una situazione straordinaria, che la seconda richiede solo nell'ultimo caso di inapplicabilità ivi contemplato) pare preferibile una interpretazione sistematica delle due norme, che le ponga non in termini di alternatività ma di coesistenza.

Nel demandare al dispositivo della presente deliberazione la dettagliata indicazione dei singoli casi riconducibili, a titolo esemplificativo, alle ipotesi di deroga alla disposizione, dianzi menzionata, che regola le modalità di effettuazione dei controlli in parola, è d'uopo precisare come esorbiti dalla disciplina *de qua* l'attività di accertamento, anche se esercitata in forma di accesso, della sussistenza di requisiti e presupposti dichiarati dall'imprenditore ai fini dell'abilitazione all'esercizio di attività commerciali, o produttive in genere, da effettuarsi in un termine prestabilito dalla legge. Si ritiene, infatti, che l'esigenza di espletare tale attività in tempi predefiniti dal legislatore integri l'ipotesi derogatoria della "necessità ed urgenza" di cui al più volte citato articolo 7, comma 2, lettera a), n. 5) del Decreto-Legge n. 70 del 2011, convertito nella legge n. 106 del 2011, così come modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214. E ciò, ferma restando la dubbia ascrivibilità alla categoria dei "controlli" di cui alla suddetta disciplina limitativa dell'attività di accertamento di cui trattasi, che esula dall'azione repressiva della pubblica autorità, involgendo bensì funzioni di amministrazione attiva; infatti, l'attività in parola si estrinseca in meri accertamenti endoprocedimentali, finalizzati al consolidamento o al perfezionamento di titoli abilitanti l'inizio o la prosecuzione di un'attività d'impresa, realizzati nell'interesse e su impulso dello stesso imprenditore. Si allude, a titolo esemplificativo, all'attività di accertamento richiesta dagli Uffici competenti al personale della Polizia Municipale, da espletare nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Si ritiene, infine, che le ipotesi di deroga, per le medesime ragioni di necessità e di urgenza, al regime ordinario dei controlli in forma di accesso nei locali delle imprese nel campo della repressione degli illeciti tributari possano essere mutate, per analogia, dalla Circolare 26 maggio 2011, n. 156680, con cui il Comando generale della Guardia di Finanza ha impartito le "prime linee guida" sull'applicazione del più volte citato articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70.

Poiché, infine, la norma derogatoria postula che l'attività sia decisa con provvedimento adeguatamente motivato, è opportuno che gli Uffici competenti diano atto del ricorrere dell'ipotesi di esonero dal regime ordinario degli accessi nelle richieste di accertamento formulate al Corpo di Polizia Municipale.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ove si dispone che la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Con votazione palese unanime.

DELIBERA

1) di approvare i seguenti criteri per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali delle imprese da parte delle forze di polizia locali, in applicazione dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011, n. 106, così come modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

2) le imprese assoggettate alle modalità di controllo contemplate dalla disposizione dianzi menzionata sono costituite dai soggetti previsti dalla legge, in particolare:

- gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
- le società di cui all'art. 2200 del codice civile, ivi comprese le società cooperative di cui all'art. 2511 del
- codice civile;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
- le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
- le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle imprese artigiane di cui alla Legge 8
- agosto 1985, n. 443, e, comunque, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle norme vigenti;

3) si intende per **attività di controllo amministrativo**, sottoposta ai criteri contenuti nella presente deliberazione, quella, esercitata d'ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria o accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia tributaria o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali, e, a titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- commercio ed attività produttive;
- esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- polizia urbana ed amministrativa;
- tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle
- forme di commercio irregolari;
- sicurezza e regolarità del lavoro.

Rientra, inoltre, nell'ambito di applicazione dei criteri di cui alla presente deliberazione l'attività di controllo

strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti all'esercizio dell'impresa;

4) la disciplina in parola si applica agli accessi ispettivi effettuati presso i locali che ospitano la sede legale o amministrativa o operativa delle imprese; per quanto non derogato dalla presente, si applica la disciplina generale contemplata, in materia di ispezioni, dall'articolo 13, comma 1, della Legge n. 689 del 1981;

5) gli accessi sono oggetto di programmazione periodica da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo.

6) di dare atto che sono da ritenere esclusi dalla disciplina di cui articolo 7, commi 1, lettera a) e 2, lett. a), numeri da 2) e 5), del predetto Decreto Legge, e sono pertanto consentiti, i controlli amministrativi in forma d'accesso:

A) da effettuare in “**luoghi esterni e diversi dai locali**” di esercizio dell'attività d'impresa, intendendosi per “locale” una porzione od un vano di una costruzione stabilmente realizzata ai sensi della normativa edilizia.

A titolo esemplificativo, sono tali i controlli compiuti:

- a.1) in spazi ed aree pubbliche;
- a.2) in dehor;
- a.3) in aree mercatali;
- a.4) presso i chioschi temporanei/stagionali di vendita (es. cocomeri, verdura, ecc.);
- a.5) su veicoli attrezzati all'attività di vendita su area pubblica;
- a.6) che non richiedono l'accesso ai locali d'impresa (es. verifica orari di chiusura/apertura e riposo settimanale degli esercizi di vicinato).

B) da effettuare per la “**repressione dei reati**” e per motivi straordinari di “**giustizia**”.

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

- b.1) per reati previsti dal codice penale connessi con attività commerciali (es. art. 474 per vendita di oggetti con marchio contraffatto);
- b.2) per reati previsti da leggi speciali connessi con attività commerciali (es. Legge n. 633/1941 di tutela dei diritti d'autore);
- b.3) per il compimento di attività disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria.

C) Controlli da effettuare per la “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.Lgs. n. 81/2008).

D) da effettuare per la “**tutela della salute**” comma 1, lett. a) in casi straordinari, e della “**igiene pubblica**” comma 2, lett. a), n. 5).

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

- d.1) per l'etichettatura dei prodotti alimentari (D.Lgs. n. 109/1992);
- d.2) per la disciplina igienicosanitaria sulla vendita di sostanze alimentari (D.Lgs. n. 193/2007, D.P.R. n. 327/1980, Legge n. 283/1962; Regolamento comunale d'igiene);
- d.3) per la tutela della salute dei non fumatori (art. 51, Legge n. 3/2003);
- d.4) per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche in esercizi pubblici in ore notturne (art. 6, Legge 160/2007);
- d.5) per l'attività di tatuaggio e piercing (D.P.G.R. n. 46/2003);
- d.6) per la tutela dalle fonti di inquinamento acustico (Legge n. 447/1995 e regolamenti integrativi).

E) da effettuare a “**tutela della pubblica incolumità**” e nei casi straordinari di “**emergenza**”.

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

- e.1) in caso di allertamento di protezione civile (es. verifica dello sgombero dei locali commerciali a rischio di allagamento o cedimento strutturale).

F) da effettuare “a tutela dell'**ordine e della sicurezza pubblica**”.

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

- f.1) relativi alle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. – R.D. n. 773/1931), con particolare riguardo alle attività per la quale è prevista dallo stesso testo unico una “autorizzazione di polizia” (pubblici esercizi di somministrazione, esercizi di pubblico spettacolo, circoli privati, commercio di oggetti

preziosi), nonché per le attività ricettizie (art. 109 T.U.L.P.S.) e di phone center (artt. 8, 9 e 17 T.U.L.P.S.).

G) da effettuare per ragioni, adeguatamente motivate, di “**necessità ed urgenza**”.

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

- g.1) in caso di “**flagranza di illecito amministrativo**” rilevato direttamente dall’agente operante, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/1981, e in generale, di violazioni che richiedono una contestazione immediata;
- g.2) su “**segnalazioni specifiche**” di cittadini identificati, ossia su circostanziati esposti scritti o verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d’ufficio ai sensi degli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/81, da cui emerga la sussistenza di indilazionabili ragioni operative volte a garantire l’effettività del potere sanzionatorio e preservare l’efficacia dell’azione di repressione degli illeciti amministrativi;
- g.3) su **richiesta degli uffici del Comune**, al fine di verificare la sussistenza di possibili violazioni alle norme di settore, nei casi in cui sussistano indifferibili esigenze, in generale per salvaguardare l’efficacia dell’azione amministrativa ed inoltre, con particolare riferimento all’ambito tributario, per tutelare il gettito e la pretesa impositiva dell’ente;
- g.4) per mera “**verifica documentale**” del titolo abilitante l’esercizio dell’attività (es. possesso di licenza commerciale, occupazione di suolo pubblico, ecc.) giustificata dall’esigenza di reprimere fenomeni, quali l’abusivismo commerciale, che postulano interventi immediati.

In attuazione ed in conformità dei criteri direttivi previsti dalla presente deliberazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale può, con atto interno di gestione, integrare e puntualizzare le fattispecie concrete di esclusione dalla disciplina di che trattasi;

7) di dare altresì atto che:

a) esula dall’ambito di applicazione dei criteri di cui al precedente n. 1 l’attività di accertamento, anche se esercitata in forma di accesso, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati dall’imprenditore ai fini dell’abilitazione all’esercizio di attività commerciali, o produttive in genere, giustificata da ragioni di necessità e di urgenza consistenti nell’esigenza di rispettare un termine prestabilito dalla legge. A titolo esemplificativo sono tali gli accertamenti richiesti dagli Uffici competenti al personale di Polizia Municipale, a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, finalizzati alla verifica della sussistenza di requisiti e di presupposti abilitanti l’inizio o la prosecuzione di un’attività d’impresa entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA medesima. In tal caso, la richiesta di accertamento dovrà essere adeguatamente motivata in merito al ricorrere dell’ipotesi di esonero dal regime ordinario degli accessi;

b) le verifiche che fossero compiute oltre il termine predetto restano assoggettate alla disciplina dei controlli amministrativi in forma d’accesso di cui al richiamato art. 7, D.L. n. 70/2011, convertito nella Legge n. 106/2011, così come modificato dall’art. 11, comma 7, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214, nonché ai criteri approvati con la presente deliberazione;

8) di fare riserva di provvedere, in sede di programmazione degli accessi, al coordinamento, direttamente o per il tramite della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente le aziende ed agenzie regionali e locali (A.R.P.A., A.U.S.L.) comunque denominate;

9) di stabilire che gli atti formati a seguito dei suddetti controlli amministrativi, con particolare riferimento ai processi verbali di sequestro cautelare e di ispezione, nonché alla segnalazione per l’applicazione di misure repressive non sanzionatorie in senso stretto, siano accompagnati, in sede di loro trasmissione all’autorità competente all’emanazione del provvedimento finale, di dichiarazione attestante il rispetto dell’articolo 7, D.L. n. 70 del 2011, convertito in Legge n. 106

del 2011, così come modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214, o la sussistenza di una delle cause di esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di accessi contemplata dalla legge e dalla presente deliberazione;

10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. LELLA Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **21.01.2019** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

Dalla residenza municipale, **21.01.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. LELLA Francesco
